

PTT: dal 4 giugno 2026 aumentano i limiti dimensionali per il deposito telematico di atti e documenti

Con comunicato pubblicato sul portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), è stato reso noto che, dal 4 giugno 2026, sono disponibili nuovi aggiornamenti tecnico-funzionali dei servizi di deposito degli atti e dei documenti nel Processo Tributario Telematico.

Gli interventi riguardano, in primo luogo, l'aumento della dimensione massima dei file depositabili: il limite per ciascun documento informatico passa da 10 a 50 MB, mentre la dimensione complessiva dei documenti trasmessi con un singolo deposito telematico viene elevata da 50 a 100 MB. Resta invariato il numero massimo di 50 file per deposito.

È stata inoltre introdotta l'autonoma classificazione dell'atto processuale "procura-nomina del difensore", da utilizzare nel caso di deposito separato della procura, con obbligo di firma digitale, in un momento successivo alla costituzione in giudizio. La nuova tipologia è disponibile tra gli "Altri atti processuali" nella funzionalità "Invio NIR – Ricorso – Altri Atti", senza modifiche per la procura depositata contestualmente all'atto di costituzione.

Processo Tributario Telematico (PTT). Nuovi avvisi sull'APP IO per le comunicazioni processuali delle corti di giustizia tributaria

Con comunicato pubblicato sul portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), è stato reso noto che, dal 3 giugno 2026, il servizio App IO dedicato agli "Avvisi e comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria" è stato ampliato con due nuove notifiche relative al Processo Tributario Telematico.

Oltre all'"Avviso di trattazione in udienza", già disponibile dal 3 dicembre 2025, difensori e contribuenti potranno ricevere tramite App IO anche le comunicazioni relative al deposito del dispositivo e del provvedimento giurisdizionale.

On-Line le linee guida per i difensori e le parti processuali che partecipano

all'udienza da remoto mediante la piattaforma Microsoft teams

Disponibili on-line le linee guida tecnico-operative per i difensori e le parti processuali che partecipano all'udienza da remoto mediante la piattaforma Microsoft Teams, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel D.M. 24 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 275 del 26 novembre 2025.

Le Linee guida, contengono le istruzioni necessarie per accedere, partecipare e interagire all'interno dell'udienza da remoto tramite Microsoft Teams. Il passaggio a Microsoft Teams permette di usufruire di un ambiente di videoconferenza più moderno e intuitivo, oltre che gratuito per le parti processuali. La nuova piattaforma è stata configurata dal Dipartimento della Giustizia Tributaria in modo da prevedere la presenza di una Sala di attesa virtuale che precede l'accesso all'udienza a distanza con l'organo giudicante, al fine di assicurare una migliore fruizione del servizio offerto nell'interazione con la Corte di giustizia tributaria.

Processo Tributario Telematico (PTT): da oggi gli avvisi delle comunicazioni

delle Corti di giustizia tributaria sull'App IO

Il Ministero dell'economia e delle finanze informa che, a partire da oggi, 3 dicembre 2025, è disponibile sull'App IO il servizio del Dipartimento della giustizia tributaria denominato "Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria", nell'ambito del Processo Tributario Telematico (PTT).

Il servizio consente di ricevere un messaggio di avvenuta consegna delle PEC contenenti le convocazioni in udienza inviate dalle segreterie delle Corti di giustizia tributaria attraverso il sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT).

L'accesso al servizio è rivolto ai difensori associati alla casella PEC indicata nel ricorso, che siano anche registrati sulla App IO e abbiano attivato la funzione di ricezione dei messaggi dall'app stessa.

Questo servizio rappresenta un ulteriore passo del Ministero dell'economia e delle finanze verso la digitalizzazione completa del processo tributario e la semplificazione delle interazioni della pubblica Amministrazione con cittadini e professionisti.

Per ulteriori informazioni si rimanda al portale istituzionale del Dipartimento della giustizia tributaria.

Riforma del processo tributario. Concluso il primo ciclo di interventi di aggiornamento degli applicativi informatici dedicati al PPT

Con una nota pubblicata sul portale del dipartimento della Giustizia tributaria, (<https://www.dgt.mef.gov.it>), il Mef ha comunicato che sono stati aggiornati gli applicativi informatici dedicati al processo tributario telematico, al fine di agevolare e supportare le attività di magistrati, giudici tributari, enti impositori, difensori e cittadini.

Con le novità introdotte, spiega la nota, il Dipartimento della giustizia tributaria ha adeguato gli applicativi presenti nel PTT e quelli in uso ai magistrati e giudici tributari e al personale amministrativo delle Corti, in conseguenza dell'attuazione della riforma del contenzioso tributario realizzata con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220.

**Processo
Telematico.**

**Tributario
Nuove**

funzionalità per le impugnative delle ordinanze cautelari di primo grado | La giurisprudenza tributaria in tema di gravità e irreparabilità del danno

Nel Processo Tributario Telematico (PTT) sono state implementate le voci selezionabili al momento della scelta della tipologia degli atti da depositare, al fine di consentire il deposito digitale delle impugnative proposte avverso le ordinanze cautelari delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado.

L'adeguamento delle funzionalità del PTT si è reso necessario per dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario, contenute nell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 546/92, modificato di recente dall'art. 1, comma 1, lettera s), n. 4), del D.Lgs. n. 220/2023.

In particolare, è previsto che l'ordinanza cautelare collegiale emessa dalla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado può essere impugnata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, mentre l'ordinanza cautelare emessa dal giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale.

Dette impugnative si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso notificato dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 220/2023, ossia dal 4 gennaio 2024.

Tali impugnative non sono soggette al pagamento del CUT.

Approvate dal Governo (in via preliminare) le disposizioni di revisione della disciplina del processo tributario

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 16 novembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale in materia di autotutela e di revisione della disciplina del contenzioso tributario (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Notifiche via pec in caso di casella piena: esame delle recenti ordinanze della Corte di Cassazione

Nell'ambito della collana editoriale Tax justice è stato pubblicato il quarto update di giurisprudenza tributaria relativo alla questione delle notificazioni telematiche non

andate a buon fine per cause non imputabili al notificante (Ordinanze della Corte di Cassazione del 24/01/2023 n. 2193 e del 07/06/2023 n. 16125).

Processo Tributario Telematico. Modificate le specifiche tecniche concernenti l'apposizione della firma digitale sugli allegati agli atti processuali

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2023 il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 aprile 2023, recante: «Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il 'Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111'».

Il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 21 aprile 2023, apporta modifiche al decreto ministeriale 4 agosto 2015, che individua le regole tecniche del processo tributario telematico previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento 23 dicembre 2013, n. 163.

L'aggiornamento delle regole tecniche per il deposito telematico degli atti/documenti riguardano:

eliminazione dell'obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito;

la previsione nel sistema di controlli bloccanti di integrità, dimensioni e formati sui file durante la fase del loro caricamento;

la trasmissione di atti processuali, con sottoscrizioni digitali plurime, a condizione che almeno una di esse risulti valida;

l'accettazione a sistema dei file nel formato EML (Electronic mail);

la previsione della validità della firma PADES, già consentita dal sistema insieme alla firma CADES (Cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze n. 1 DF del 4 luglio 2019).

Nel Decreto Green pass e colori delle regioni la proroga al 31 dicembre la possibilità di svolgere con collegamento da remoto le udienze dinanzi gli organi di giustizia tributaria

Prorogata fino al 31 dicembre 2021, l'efficacia dell'art. 27 del D.L. n. 137 del 2020 che prevede la possibilità di

svolgere con collegamento da remoto le udienze nel processo tributario. È quanto prevede l'Allegato A, n. 19 al decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.

Uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Le nuove date per l'utilizzo dell'applicativo informatico

E' stato firmato il decreto del Direttore Generale delle Finanze, con il quale sono state definite le nuove date per l'utilizzo da parte dei giudici tributari dell'applicativo informatico che consente la redazione in formato digitale e il deposito con modalità telematiche dei provvedimenti giurisdizionali.

Il presente provvedimento è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le nuove date di entrata in vigore delle disposizioni relative alla redazione in formato digitale dei provvedimenti giurisdizionali presso le sedi delle Commissioni tributarie provinciali e regionali:

il 1° dicembre 2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio;

il 1° giugno 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, nonché presso le

Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Calabria, Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia;
il 1° ottobre 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto;
il 1° dicembre 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Valle d'Aosta, nonché presso le Commissioni di primo e secondo grado di Trento e Bolzano.

Decreto “COVID-19”. Sintesi delle misure fiscali e societarie | Pubblicate le relazioni (illustrativa e tecnica)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 79 del 1° aprile 2021 (in vigore dal 01.04.2021), il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»

Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 si compone di dodici articoli, suddivisi in tre Capi.

Contenzioso Tributario, tecniche di redazione degli atti ed esercitazioni pratiche. 5 incontri non consecutivi da giovedì 7 aprile

Contenzioso Tributario, tecniche di redazione degli atti ed esercitazioni pratiche. Questo il tema del corso in modalità Web live tenuto dai relatori Dott. Alvisè Bullo insieme all'Avv. Elena De Campo, nostri apprezzati collaboratori. 5 incontri non consecutivi da giovedì 3 marzo al 31 marzo 2022.

Udienza a Distanza (Ua) nel processo tributario. Linee Guida tecnico-operative per le parti processuali

Il MEF ha pubblicato le linee guida per le parti e i loro difensori e l'informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Approvate le regole tecniche per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali (PGD) da parte dei giudici tributari

E' in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Direttore generale delle finanze con il quale sono stabilite le regole tecniche per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte dei giudici tributari.

Il provvedimento entra in vigore:

dal 1° dicembre 2020, per la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio;

dal 1° giugno 2021, per le altre Commissioni tributarie presente nel territorio nazionale.

Con il medesimo decreto, a decorrere dal 1° dicembre 2020, sarà consentito agli ausiliari del giudice il deposito telematico degli atti di competenza.

Processo tributario: sospensione oltre i confini della «pendenza» del procedimento



Le disposizioni contenute nel [decreto legge n. 18/2020, cd. "Cura Italia"](#) sul processo tributario prevedono **la proroga** dal 9 marzo al **15 aprile 2020**:

- della sospensione delle udienze (articolo 83, commi 1 e 21);
- della sospensione dei termini degli atti processuali, compresi quelli relativi al deposito dei provvedimenti da parte dei giudici, relativi ai contenziosi pendenti (articolo 83, commi 2 e 21);

nonché la **sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020**:

- del decorso dei termini di impugnazione per la

proposizione di nuovi ricorsi in primo grado avverso atti impositivi già notificati dall'ente impositore o dall'agente della riscossione e ancora impugnabili (articolo 83, commi 2, quarto periodo e 21).

In sostanza, i termini di sospensione prorogati al 15 aprile prossimo riguardano tutte le udienze, pubbliche ed in camera di consiglio, la decorrenza di ogni atto del processo pendente (ad es. costituzione in giudizio), l'impugnazione delle sentenze di primo e secondo grado, l'impugnativa di atti non ancora impugnabili per i quali non sono ancora trascorsi i termini di legge per l'opposizione.

La *ratio* del novità introdotte dall'art. 83 D.L. n. 18/2020

Questo il testo della relazione illustrativa dell'**articolo 83** (*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18

“Con il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, è stato previsto un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, **tributari** e militari sino al 22 marzo 2020.

Il rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto impone la necessità ed urgenza di **prorogare il termine fissato**, non risultando lo stesso funzionale alle esigenze

di contrasto dell'emergenza sanitaria in corso.

Si ritiene pertanto, a seguito dei provvedimenti assunti dal Governo per contenere gli effetti dell'epidemia in corso, di **dover prorogare il predetto termine del 22 marzo al 15 aprile 2020**. Va conseguentemente differita al 16 aprile 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative di cui all'articolo 2.

La disposizione qui illustrata ricomprende in un unico articolo il contenuto degli articoli 1 e 2 del vigente decreto-legge n. 11 del 2020, riproponendone le disposizioni con taluni adeguamenti nella formulazione al fine di chiarirne l'effettiva portata applicativa e le integrazioni necessarie per il completamento della disciplina emergenziale.

Oltre a prorogare al 15 aprile 2020 il rinvio delle udienze, il comma 2 sostituisce il riferimento ai « procedimenti indicati al comma 1» dell'articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2020, con quello ai «procedimenti civili e penali», in modo da chiarire ed estendere la previsione originaria: da un lato, infatti, rende evidente l'amplissima portata che la sospensione ivi prevista deve avere (da riferirsi a tutti i procedimenti civili e penali e non certo ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza); dall'altro lato, considerata la straordinaria emergenza che l'aggravamento della situazione epidemica in atto sta producendo anche sulla funzionalità degli uffici, dilata la **sospensione oltre i confini della «pendenza» del procedimento**.

Si è dovuto constatare, infatti, in relazione alla previsione originaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, il fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive

del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all'evidente dato teleologico della norma, costituito dalla **duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall'altro.**

Con riguardo al riferimento alla «pendenza» dei giudizi – che aveva indotto in alcuni il dubbio circa, ad esempio, l'estensione della sospensione al termine per la proposizione dell'impugnazione delle sentenze – si è ritenuto di riformulare la previsione, sì da eliminare ogni motivo di dubbio e, al contempo, **estendere gli effetti della sospensione anche gli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine.**

*Pertanto, il secondo periodo del comma 2 chiarisce – rispetto alla originaria formulazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2020 – che, ferme le eccezioni previste, **la sospensione dei termini, investendo qualsiasi atto del procedimento (e non meramente del processo)**, si estende anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per **la proposizione degli atti introduttivi del giudizio** e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, riguarda tutti i termini procedurali (quindi anche dei procedimenti esecutivi e concorsuali).*

Il quarto periodo del comma 2, modificando l'originario impianto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2020, mira a risolvere i problemi interpretativi connessi al

computo dei termini «a ritroso», optando per un meccanismo che – in linea generale – ricalca quello del terzo comma dell'articolo 164 del codice di procedura civile, tenendo tuttavia conto del fatto che non tutti i termini a ritroso sono collegati allo svolgimento di una udienza. Nell'evidente improponibilità di una soluzione che faccia comunque decorrere il termine a ritroso anche durante il periodo di sospensione, ledendo in tal modo i diritti della parte nei confronti decorre, si è quindi optato per un meccanismo di differimento dell'udienza o della diversa attività cui sia collegato il termine, in modo da far decorrere il suddetto ex novo ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione.

*Il quinto e ultimo periodo del comma 2 **chiarisce espressamente** che si intendono sospesi sino al 15 aprile 2020 i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie nonché il termine (novanta giorni dalla data di notifica del medesimo ricorso) per la eventuale conclusione della procedura di mediazione tributaria prevista per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro.*

Il comma 3 ripropone, con alcune modifiche, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 11 del 2020, recanti l'elenco delle eccezioni alla regola della generalizzata sospensione dei termini e dei rinvii d'ufficio delle udienze.

In particolare sono introdotti, tra i procedimenti civili ai quali non si applica il rinvio, quelli riguardanti le «obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità». Si tratta di locuzione ripresa dalle indicazioni dell'Unione europea e, in particolare, dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 (articolo 1), per non limitare la trattazione alle sole controversie alimentari

stricto sensu il cui ambito può essere interpretato in modo più ristretto.

Per quanto riguarda i procedimenti penali, viene previsto che per le udienze penali in cui sono applicate o richieste misure di sicurezza detentive o applicate misure cautelari, si applica il rinvio a meno che l'imputato, il detenuto o i loro difensori chiedano espressamente di svolgere l'udienza. Per tali udienze il regime applicabile ai procedimenti a carico di minorenni viene equiparato a quello dettato per i procedimenti a carico dei maggiorenni: ne consegue che, fatte salve le deroghe alla sospensione e ai rinvii di cui alla lettera *b*), anche per i procedimenti penali a carico di minorenni si procede senza applicare il rinvio, nei casi di cui ai numeri 2) e 3) della stessa lettera *b*), solo su istanza dell'interessato.

La riformulazione contenuta al comma 4, sempre in ragione delle inevitabili ricadute che sulla funzionalità degli uffici sta producendo l'aggravamento e il protrarsi della situazione emergenziale, affianca alla generalizzata sospensione dei termini, e per la sua stessa durata, la sospensione del corso della prescrizione e la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, custodiali e non, di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Considerato l'ampliamento del periodo di efficacia delle più drastiche misure di cui ai commi 1 e 2 e a fronte dei dubbi emersi, si è ritenuto utile puntualizzare al comma 9 – rispetto al testo del decreto-legge n. 11 del 2020 – il dato (peraltro già ricavabile in via interpretativa) che la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, nel caso di rinvio delle udienze ai sensi del comma 7, opera anche per quelle diverse dalla custodia cautelare, di cui all'articolo 308 del codice di procedura penale, per il tempo in cui il procedimento è rinviato.

Il comma 5 prevede che, già nel periodo di sospensione decorrente dall'8 marzo e sino al 16 aprile, i capi degli uffici giudiziari possano adottare le misure organizzative e preventive successivamente indicate al comma 7, lettere da a) a f) e h).

I commi da 7 a 12, 16, 17, 19 e 21 ripropongono, adeguandole, disposizioni già presenti nel citato articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2020.

Ha carattere innovativo, invece, l'impianto delineato dai commi 13, 14 e 15. Essi introducono, infatti, deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto dal codice di procedura penale, al fine di consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza che ha imposto il rinvio d'ufficio delle udienze per la trattazione di affari penali non urgenti nonché le ulteriori misure previste dai decreti-legge n. 9 e n. 11 del 2020, di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali delle date delle udienze fissate in ragione del rinvio d'ufficio o di qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati ai sensi dei decreti-legge sopraindicati.

*In questo senso, **si impone il ricorso al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche** – già previsto e disciplinato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – quali modalità di partecipazione dei provvedimenti sopra descritti e di qualsivoglia avviso agli stessi connesso.*

Al fine di agevolare la funzionalità dei sistemi e l'efficienza dei servizi è necessario prevedere la possibilità di ricorrere a ulteriori strumenti telematici individuati dalla Direzione generale dei sistemi informativi

e automatizzati del Ministero della giustizia, anche al fine di favorire uffici che già hanno adottato sistemi telematici alternativi.

Viene anche prevista la possibilità per tutti gli uffici giudiziari di accedere al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali, anche ove non siano state richieste le verifiche funzionali all'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 16, comma 10 lettere a) e b), del menzionato decreto-legge n. 179 del 2012.

Al fine di rendere effettivamente gestibile il notevole carico di lavoro imposto alle cancellerie per le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti di rinvio (o degli altri provvedimenti previsti e disciplinati dai decreti-legge citati), si deroga al sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali introducendo, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dai decreti-legge adottati per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, la notifica *ex lege* presso il difensore di fiducia dell'imputato e di tutte le parti private, da effettuarsi tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema. Nel caso di difensore d'ufficio, naturalmente, continuerà ad avere applicazione il regime codicistico ordinario.

Un ulteriore intervento si rende necessario per prorogare le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in quanto altrimenti la scadenza imminente avrebbe comportato l'attivazione di incombenze che avrebbero richiesto, fra le altre cose, la convocazione di un numero considerevole di persone presso gli uffici giudiziari, per la selezione dei giudici popolari (comma 18).

La disciplina del decreto-legge n. 11 del 2020 viene integrata, infine, mediante l'introduzione di una norma (comma 20) che mira a soddisfare l'esigenza di sospendere i

termini per il compimento degli atti previsti nei procedimenti di risoluzione giudiziale delle controversie nel periodo di sospensione dell'attività giudiziaria disposto per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

*Si prevede pertanto che nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita da avvocati, nonché in tutti gli altri procedimenti disciplinati da vigenti disposizioni (codici e leggi speciali) **per la risoluzione alternativa delle controversie** che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale e proposti alla data del 9 marzo siano sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività ivi prevista, unitamente alla sospensione della durata massima dei procedimenti medesimi.*

*Il comma 21 estende l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo in esame, **in quanto compatibili, anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie** e alla magistratura militare.*

Infine, il comma 22 reca, conseguentemente, norma di abrogazione espressa degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2011, n. 11.

La ratio del Decreto "Cura Italia"

[Link al testo della relazione illustrativa](#) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» – Atto Senato n. 1766

La relazione tecnica del Decreto "Cura Italia"

[Link al testo della relazione tecnica](#) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» – Atto Senato n. 1766

Le Misure del decreto “Cura Italia” con impatto sul processo tributario

Si comunica che con il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70, il Governo ha disposto nel processo tributario la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020:

delle udienze (articolo 83, commi 1 e 21);
dei termini degli atti processuali, compresi quelli relativi al deposito dei provvedimenti da parte dei giudici, relativi ai contenziosi pendenti (articolo 83, commi 2 e 21);
del decorso dei termini per la notifica dei nuovi ricorsi in primo grado dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e del termine di cui all'art. 17-bis, comma 2, del decreto 31 dicembre 1992 n. 546 (articolo 83, comma 2).

Processo tributario telematico (PTT). Estensione visibilità del fascicolo processuale informatico alle parti costituite sia in modalità cartacea che telematica

Si rende noto che, al fine di limitare l'accesso del pubblico presso le sedi delle Commissioni Tributarie durante l'emergenza COVID-19, sono state apportate modifiche software alle funzionalità del Processo Tributario Telematico (PTT). Infatti, dal 17 marzo 2020, anche le parti costituite in modalità cartacea potranno consultare gli atti presenti nel fascicolo processuale informatico utilizzando, [previa registrazione al PTT](#), il servizio "Ricerca fascicolo" presente nella sezione "Interrogazione atti depositati" della Home-Page dell'area riservata del PTT.

Tale consultazione, si ricorda, era precedentemente consentita alle sole parti costituite telematicamente; il servizio è direttamente integrato nel PTT e non è più disponibile tramite il "Telecontenzioso".

Così, comunicato pubblicato nel sito:

*[https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/web/guest/hom](https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/web/guest/home)
e*

Processo tributario telematico obbligatorio. Il Mef illustra le modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici

Pubblicata la circolare Mef n. 1/DF del 4 luglio 2019 riguardante il processo tributario telematico obbligatorio. La circolare illustra le modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici obbligatori degli atti e documenti processuali, a seguito dell'introduzione delle disposizioni contenute nell'articolo 16 del decreto legge n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, in materia di giustizia tributaria digitale.

È in rete la nuova al Guida al Contenzioso tributario

Pubblicata la versione aggiornata della "Guida al Contenzioso tributario". Nel documento, cura dell'Agenzia delle Entrate, illustrate tutte le novità sul processo tributario telematico (PPT). Dalle notifiche di ricorsi e appelli via Pec al deposito degli atti processuali.

Processo tributario telematico (PTT) obbligatorio dal 1° Luglio 2019. Modificate le avvertenze delle cartelle

Il Processo Tributario Telematico (PTT) è diventato obbligatorio per i ricorsi e gli appelli notificati a partire dal 1° luglio 2019. Come previsto dall'articolo 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n.136 che ha modificato l'art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di comunicazioni, notificazioni e depositi degli atti giudiziari, l'utilizzo della procedura telematica è divenuta modalità esclusiva per il deposito e la notificazione degli atti processuali. Pertanto, gli enti impositori e i professionisti preposti alla difesa del contribuente hanno l'obbligo di notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) e depositare tramite l'applicativo PTT gli atti e i documenti del processo tributario. Il regime di obbligatorietà non trova applicazione per i soggetti che possono stare in giudizio senza l'assistenza tecnica di un professionista per le controversie di valore fino a 3.000 euro, per le quali la modalità telematica della notifica e del deposito resta facoltativa. Queste sono le motivazioni che hanno spinto l'Agenzia delle entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha modificare le Avvertenze relative ai rispettivi ruoli.

Assistenza al processo tributario telematico: codice personale di assistenza per le chiamate al numero verde

Con l'obbligatorietà, dal 1° luglio 2019. del Processo Tributario Telematico (PTT) potenziato il servizio di assistenza per l'utilizzo dei servizi telematici della Giustizia Tributaria.

Nell'ottica di fornire un supporto personalizzato, un comunicato pubblicato nel sito: <https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/>, rende noto che dalla prima settimana di Luglio gli utenti troveranno nella propria area riservata il nuovo "CODICE PERSONALE DI ASSISTENZA",. Il codice è personale e specifico, composto da una stringa numerica composta da sette cifre, per ciascun utente del PTT sarà attivo a partire dal 15 luglio p.v., per tutte le chiamate di assistenza al numero verde: 800 051 052.

Contributo unificato. Pagamento tramite pagoPA

estenso a tutte le Regioni

Il pagamento del contributo unificato tributario può essere effettuato tramite il Nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) per i ricorsi e gli appelli depositati presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie di tutte le Regioni italiane a decorrere dal 24 giugno 2019. Questo è quanto si legge nel decreto del Direttore generale delle finanze del 6 giugno 2019, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Processo tributario telematico: accesso agli atti e ai documenti del fascicolo telematico anche per la parte non costituita



Dal 28 gennaio 2019 nell'ambito del processo tributario telematico è disponibile il nuovo servizio di richiesta di accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico. La nuova funzionalità è stata realizzata per la parte non ancora costituita in giudizio e consente la visualizzazione degli atti e dei documenti processuali relativi a ricorsi e appelli iscritti ai rispettivi registri generali.

In sostanza, spiega il comunicato *web* pubblicato sul [Portale della Giustizia Tributaria](#) "il richiedente indica nelle apposite schede del PTT i dati necessari per individuare la controversia già presente nel sistema informativo e allega il file di richiesta di accesso in formato PDF/A **firmato digitalmente**, nonché l'atto "*Procura-Nomina*", anch'esso firmato digitalmente. Gli uffici di segreteria della Commissione Tributaria esaminano l'istanza e verificano che il soggetto che ha inoltrato la richiesta abbia titolo per accedere alla visione del fascicolo processuale telematico, in quanto parte processuale, sebbene non ancora costituita; successivamente, comunicano l'esito mediante PEC al richiedente.

In caso di autorizzazione alla consultazione, la visibilità del fascicolo è consentita all'utente **per un periodo di 10 giorni di calendario**, mediante l'utilizzo del servizio "*Telecontenzioso*", accessibile dalla sua area riservata sul PTT, selezionando la Commissione tributaria competente e inserendo nella schermata di ricerca il numero di RGR/RGA della controversia".

Per saperne di più:

Link al Portale della Giustizia Tributaria:

<https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/>

Link alla pagina di registrazione:

<https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/registrazione-ptt-sigit>

Link per la consultazione del fascicolo processuale:

<https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/telecontenzioso-informazioni-sui-ricorsi->

Normativa e prassi

[Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario \(DF, 218 KB\)](#) – Link esterno al sito <http://www.mef.gov.it/>

[Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria \(CIR\) n. 2 DF del 11 maggio 2016](#), con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

[Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163](#), che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell'articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015](#), con le specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016](#), recante: *«Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario»*

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016](#): recante: *«Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico»*

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 marzo 2017](#): *«Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell'ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio*

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017](#): *«Modifica delle specifiche tecniche di cui all'articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 concernente l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario»*

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte [dall'articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156](#), che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.

[Il Decreto fiscale "Collegato" convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019](#)

[Il testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»,](#)

aggiornato con le modifiche apportate dalla [L. 30/12/2018, n. 145](#)

In particolare, l'art. 16 "*Giustizia tributaria digitale*" prevede modifiche agli articoli del decreto legislativo 546/1992 che disciplinano il processo tributario telematico, rendendolo obbligatorio, ed inserisce nuovi articoli che agevolano le procedure in materia di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti detenuti dalle parti processuali.

Invitati gli ordini professionali ad incentivare i propri iscritti all'utilizzo del processo tributario telematico

Il tempestivo utilizzo del PTT, nelle more della sua obbligatorietà, offrirà indubbi vantaggi: consentirà, in primis, un risparmio di tempo e di costi, in quanto non sarà più necessario recarsi fisicamente negli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) per depositare atti e documenti; permetterà, inoltre, di familiarizzare fin d'ora con una procedura che diverrà a breve obbligatoria ed, infine, darà modo ai professionisti di segnalare eventuali aree di miglioramento degli applicativi. Questo il messaggio inviato con nota del 5 aprile 2018 della Direzione della Giustizia tributaria, ufficio di segreteria regionale Marche, agli ordini professionali per incentivare

gli iscritti all'utilizzo del processo tributario telematico.

Processo tributario, oltre un atto su quattro è presentato via digitale



Diffuso il Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario

Dal primo agosto 2017 al 31 gennaio 2018, ossia nei primi sei mesi di piena attività dei sistemi telematici nel processo tributario, oltre un atto su quattro è stato presentato utilizzando la procedura online. In particolare, su complessivi 745.603 atti, tra ricorsi, appelli, controdeduzioni, memorie, 202.452 sono stati presentati telematicamente alle Commissioni, il 27,15%. Il dato emerge dal [Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario](#) (Link esterno al sito

<http://www.mef.gov.it/>) redatto dalla Direzione Giustizia tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze. È da tener presente che il processo tributario telematico è attivo su tutto il territorio nazionale dal 15 luglio 2017, a conclusione di una graduale estensione a livello regionale del processo iniziato il primo dicembre 2015. Il deposito telematico degli atti è una facoltà (non un obbligo) che sta riscuotendo sempre maggiore apprezzamento tra gli operatori e si inserisce nel processo generale di digitalizzazione della giustizia e nella semplificazione del rapporto tra fisco e contribuente.

Per saperne di più:

[Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario \(DF, 218 KB\)](#) – *Link* esterno al sito <http://www.mef.gov.it/>

[Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria \(CIR\) n. 2 DF del 11 maggio 2016](#), con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

[Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163](#), che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell'articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015](#), con le specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del

regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016](#), recante: *«Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario»*

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016](#): recante: *«Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico»*

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 marzo 2017](#): *«Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell'ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio*

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017](#): *«Modifica delle specifiche tecniche di cui all'articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 concernente l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario»*

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte [dall'articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156](#), che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.

Potenziato il processo tributario telematico: cambia lo standard previsto per la dimensione dei file trasmessi



E' in corso di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* il [decreto direttoriale](#) relativo al potenziamento del deposito con modalità telematiche degli atti e dei documenti processuali nel processo tributario. Infatti, grazie ad una modifica al decreto direttoriale 4 agosto 2015, recante le regole tecniche per l'avvio del processo tributario telematico, **dal 12 dicembre** cambia lo *standard*

previsto per la dimensione dei file trasmessi. Il limite attuale dei 5 MB per ciascun file viene superato e la trasmissione degli atti e documenti informatici, effettuata mediante invio telematico, deve ora rispettare i seguenti criteri:

- **dimensione massima del singolo file 10 MB.** Qualora il documento sia superiore alla dimensione massima di 10 MB è necessario suddividerlo in più file;
- **numero massimo di file allegati a ciascun deposito 50**
- **dimensione massima di 50 MB per ogni deposito telematico.** Il sistema, prima della trasmissione, segnala all'utente l'eventuale superamento di ciascuno dei predetti limiti.

Il sistema, prima della trasmissione, segnala all'utente l'eventuale superamento di ciascuno dei predetti limiti.

In sostanza, la modifica consente di trasmettere file di dimensioni maggiori e di superare anche i limiti previsti per gli invii PEC.

[Link al decreto del Direttore Generale delle Finanze del 28 novembre 2017, recante: «Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il "Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"». – Prot.11497/2017/DF/DGT](#)

Per saperne di più:

[Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria \(CIR\) n. 2 DF del 11 maggio 2016](#), con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

[Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163](#), che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell'articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015](#), con le specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del

regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016](#), recante: *«Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario»*

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016](#): recante: *«Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico»*

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 marzo 2017](#): *«Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell'ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio*

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte [dall'articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156](#), che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.

Processo

tributario

telematico: dal 15 luglio 2017 attivo in tutta Italia

Dal 15 luglio 2017, con l'estensione delle procedure informatiche del contenzioso nelle Commissioni tributarie presenti nelle regioni Marche e Val D'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, il processo tributario telematico (PTT) è attivo su tutto il territorio nazionale.

L'adesione riscontrata alle procedure informatiche, non obbligatorie e attive da circa diciotto mesi, può ritenersi in linea con i risultati attesi, tenuto conto che, al 30 giugno 2017, sono stati depositati telematicamente nei due gradi di giudizio oltre 65.000 atti e documenti processuali.

Dal 15 febbraio 2017 il processo tributario telematico (PTT), si estende alle Commissioni tributarie presenti nelle regioni di Basilicata, Campania e Puglia

Dal 15 febbraio 2017 il processo tributario telematico (PTT), già attivo da dicembre 2015 nelle Regioni di Toscana e Umbria, e da ottobre 2016 nelle regioni di Abruzzo e Molise, Piemonte e Liguria, Emilia Romagna e Veneto, si estende alle Commissioni tributarie presenti nelle regioni di Basilicata, Campania e Puglia.

Nel 2017 processo tributario telematico esteso in tutto il territorio nazionale

Per l'anno 2016, il piano della estensione del processo tributario telematico (PTT) è stato portato a termine con l'attivazione del PTT nelle Commissioni tributarie presenti nelle regioni Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto.

Con il decreto del Direttore Generale delle finanze del 15 dicembre 2016, si prevede di completare nel 2017 l'estensione del PTT a tutte le Commissioni tributarie presenti nelle restanti regioni, secondo il seguente calendario:

- 15 febbraio 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Campania, Puglia e Basilicata;
- 15 aprile 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia;
- 15 giugno 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna;
- 15 luglio 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Marche, Val d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano.